



L'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEGLI AVVOCATI DIFENSORI

Fin dall'anno della sua Fondazione nel 1997, l'ECBA (European Criminal Bar Association) è diventata la principale organizzazione indipendente di avvocati difensori specializzati in tutti i paesi aderenti al Consiglio d'Europa. Lo scopo dell'ECBA è di promuovere i diritti fondamentali delle persone sottoposte a un'indagine, i soggetti indagati, imputati e condannati, non solo a livello teorico ma anche nello svolgimento quotidiano dei procedimenti penali in tutta Europa.

L'ECBA è composta da avvocati difensori specializzati provenienti da 35 paesi europei inclusi i 26 stati membri. L'adesione è aperta a tutti gli avvocati che esercitano attivamente la professione o esercitano la materia in ambito accademico, e che sostengono gli scopi associativi.

L'associazione organizza due incontri all'anno, in primavera e in autunno, in occasione dei quali i soci e i non-soci si ritrovano e discutono delle ultime evoluzioni in materia di diritto penale in ambito europeo. L'ECBA funge, inoltre, da piattaforma di contenuti per gli avvocati che intendono incontrarsi con i propri colleghi di tutti gli stati membri e scambiarsi informazioni e conoscenze. Il sito Internet intende dare accesso alle informazioni di particolare pertinenza, alle leggi, trattati e documenti preparatori inerenti a diversi progetti europei, e così via. L'ECBA partecipa a diversi progetti in corso finanziati dall'UE in materia di diritto penale ed è membro del *Justice Forum* dell'UE.

VADEMECUM

(Linee guida per agevolare una comunicazione più efficace con gli interpreti giudiziari e i traduttori giuridici)

Un progetto comune sottoscritto da EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) ed ECBA (European Criminal Bar Association) presentato al Congresso primaverile dell'ECBA svoltosi ad Anversa, Belgio, nel mese di aprile 2010.

VADEMECUM Rivolto a magistrati, pubblici ministeri, avvocati e interpreti giudiziari

I punti riportati qui di seguito si basano sull'esercizio quotidiano della professione. L'elenco non intende essere esaustivo ma un primo tentativo per favorire la collaborazione tra magistrati, pubblici ministeri, avvocati e interpreti giudiziari. Eventuali commenti e suggerimenti saranno bene accetti.

1) Selezione l'interprete

Per garantire ottime abilità linguistiche e un adeguato servizio di interpretazione basato su un apposito codice deontologico ci si dovrebbe avvalere, in teoria, di interpreti giudiziari (interpreti giudiziari certificati/qualificati).

Per quelle lingue in cui non siano disponibili/reperibili interpreti giudiziari iscritti in elenchi ufficiali/albi (laddove esistano) sarebbe un vantaggio se il giudice o il pubblico ministero procedessero a una verifica delle qualifiche e delle abilità dell'interprete prima di un'udienza attraverso una breve conversazione per sincerarsi in merito alla conoscenza e alle competenze dell'interprete nella lingua utilizzata durante lo svolgimento del procedimento.

2) Informazioni sul servizio di interpretazione

Nei procedimenti lunghi e complessi, e, altresì, nei casi di presenza di fascicoli corposi e particolarmente difficili, si raccomanda caldamente che l'interprete proceda a informarsi brevemente sul caso di cui trattasi prima del processo o pochi giorni prima dell'udienza al fine di mirare efficacemente la preparazione sulla terminologia specifica del caso (quale per esempio, nel campo della medicina, ingegneria o economia).

3) Presenza in aula di giustizia

L'interprete giudiziario dovrebbe, indipendentemente dalle circostanze, avere un posto a sedere nell'aula di giustizia da dove possa avere una visuale e un'acustica adeguata di tutte le parti coinvolte a dimostrazione della sua partecipazione al procedimento come parte neutra rispetto a tutte le parti interessate. Questo accorgimento è applicabile anche nel caso in cui sia prevista un'interpretazione in modalità *chuchotage* (traduzione sussurrata).

All'interprete dovrebbero essere sempre garantite una buona acustica e visuale oltre che la possibilità di avere a disposizione una superficie d'appoggio per la presa di note (per esempio un tavolo, e così via...).

4) Breve presentazione degli attori nei procedimenti

In considerazione del fatto che i procedimenti si attengono a *iter* diversi nei vari paesi (e il cittadino medio non ha dimestichezza con i procedimenti giudiziari in aula) ricorrere a una breve presentazione degli attori (giudice, pubblico ministero, dipendente amministrativo del tribunale, interprete giudiziario, avvocati, e così via) attenuerebbe la tensione che gli avvocati stranieri sentono e garantirebbe uno svolgimento più lineare dei procedimenti.

In particolare, nel corso di questa breve presentazione, sarebbe opportuno sottolineare la terzietà dell'interprete il cui ruolo è di tradurre scrupolosamente e integralmente tutte le domande e le dichiarazioni rese nella lingua straniera di cui trattasi.

5) Testi scritti prodotti durante l'udienza

Qualora in udienza si desse lettura di testi scritti (capi di imputazione, documenti, contratti, corrispondenza, file e così via), gli stessi dovrebbero essere consegnati all'interprete giudiziario per consentirgli/consentirle di procedere a una traduzione a vista in udienza.

6) Interpretazione dell'udienza a beneficio delle parti straniere

Per consentire agli stranieri che prendono parte a un'udienza di seguire il procedimento (per esempio durante l'interrogatorio dei testimoni) all'interprete giudiziario dovrebbe essere consentito – per esempio stando seduto/a vicino alle parti – di tradurre le dichiarazioni rese dal testimone e/o dal giudice (pubblico ministero, avvocati) in modalità *chuchotage*, ovvero sussurrando la traduzione.

Per agevolare questa modalità di traduzione particolarmente impegnativa e per evitare i disturbi acustici durante l'udienza in aula, causati dalla stessa traduzione sussurrata dall'interprete, si raccomanda l'utilizzo del sistema chiamato "bidule".

7) Interruzione dell'interprete durante la traduzione

Tradurre correttamente e integralmente una dichiarazione sulla base delle note prese, richiede all'interprete un grande sforzo di concentrazione. Qualsiasi intervento da parte di avvocati, giudici, parti ecc. mentre l'interprete sta traducendo interrompe la concatenazione logica dell'interpretazione e dovrebbe, conseguentemente, essere fatto soltanto dopo che l'interprete abbia terminato la sua traduzione.

8) Pause

Il presente documento è protetto da Copyright. La sua riproduzione e divulgazione è consentita purché ciò avvenga nella sua interezza e citando sempre la fonte.

In considerazione della grande concentrazione necessaria all'interprete per tradurre, dovrebbero essere previste brevi pause dopo un'ora di lavoro circa.

9) Non assegnare all'interprete giudiziario compiti giuridici

Sebbene gli interpreti giudiziari siano consapevoli del fatto che all'inizio di un'udienza, alle parti sarà chiesto di identificarsi e che i testimoni saranno ammoniti relativamente al dovere di dire la verità, e che i condannati saranno informati in merito agli strumenti giuridici a loro disposizione, spetta al giudice il compito di assolvere a dette formalità chiedendo agli interpreti di limitarsi a comunicare tali informazioni all'indagato/condannato.

10) Competenza culturale degli interpreti giudiziari

Nel corso dell'udienza il giudice o il pubblico ministero potrebbero trovarsi nella situazione di voler chiedere all'interprete giudiziario informazioni sugli usi e costumi di una particolare etnia (per esempio se un cenno del capo possa stare a significare un "sì" o un "no"), o quando l'interprete giudiziario si trovi nella necessità di informare il giudice o il pubblico ministero di una qualsivoglia specifica peculiarità che possa agevolare la comprensione del comportamento di una parte straniera in udienza; tutte queste facoltà dovrebbero essere esercitate al di fuori del procedimento, per esempio durante una breve sospensione richiesta dall'interprete giudiziario.

[Traduzione italiana a cura di AssITIG (Associazione Italiana Traduttori Interpreti Giudiziari)
www.interpretigiudiziari.com]

© EULITA 2013.